



ALLEGATO 4

SCHEMA DI CONVENZIONE



SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA FORNITURA, MESSA IN OPERA E MANUTENZIONE DI SISTEMI TELEFONICI PRIVATI E DI PRODOTTI E SERVIZI CORRELATI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388
LOTTO ____ - CIG _____

TRA

Consip S.p.A., a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Dott. _____, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data _____ (nel seguito per brevità anche "*Consip S.p.A.*");

E

_____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, Via ____, in persona del ____ e legale rappresentante Dott. ____, giusta poteri allo stesso conferiti da ____ (nel seguito per brevità anche "*Fornitore*");

OPPURE

- _____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, Via ____, in persona del ____ e legale rappresentante Dott. ____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante _____ con sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, via ____, e la mandante ____, con sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, via ____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____ dott. _____ repertorio n. _____;
(nel seguito per brevità congiuntamente anche "*Fornitore*")



PREMESSO

- a) che l'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze - già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica - (nel seguito per brevità anche "*Ministero*"), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall'art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all'articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza dell'importo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l'applicazione di quanto stabilito all'articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di "*Information Technology*";
- c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 28 dicembre 2011 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest'ultima ha il compito, tra l'altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell'esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;
- d) che il sistema introdotto dall'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno la Consip S.p.A., all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell'importo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati



- dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;
- f) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l'esatto quantitativo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;
- g) che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dei fornitori per la prestazione dell'appalto avente ad oggetto la fornitura, messa in opera e manutenzione di sistemi telefonici privati e di prodotti e servizi correlati per le Pubbliche Amministrazioni, suddivisa in due Lotti, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. ____ del ____ e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. ____ del ____;
- h) che il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto ____ della procedura di cui sopra a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le forniture ed i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;
- i) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- j) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva rilasciata dalla ____ ed avente n. ____ per un importo di Euro ____ = (____/____) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, la cauzione rilasciata dalla ____ ed avente n. ____ per un importo pari ad Euro ____ = (____/____) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive, nonché la polizza assicurativa per la responsabilità civile rilasciata dalla ____ ed avente n. ____ stipulata con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;
- k) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
- l) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti



contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione;

- m) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico), l'Allegato "B" (Offerta Tecnica del Fornitore), l'Allegato "C" (Offerta Economica del Fornitore), l'Allegato "D" (Corrispettivi e tariffe), l'Allegato "E" (Condizioni Generali), l'Allegato "F" (Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione - Parte I).

ARTICOLO 2

ALTRE DEFINIZIONI

1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell'ambito della Convenzione, si intende per:
 - a) *Capitolato Tecnico*: il documento di cui all'Allegato "A";
 - b) *Offerta Tecnica*: il documento di cui all'Allegato "B";
 - c) *Offerta Economica*: il documento di cui all'Allegato "C";
 - d) *Condizioni Generali*: il documento di cui all'Allegato "E";
 - e) *Data di Accettazione della fornitura*: si intende la data di esito positivo della verifica e di conseguente accettazione della fornitura (per il Lotto 1);
 - f) *Attivazione del servizio*: data di inizio di erogazione del servizio (per il Lotto 2);
 - g) *Organismo di Ispezione (o Ente Terzo)*: il soggetto accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2005 che effettua le verifiche ispettive.
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.

ARTICOLO 3

DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA



1. La presente Convenzione è regolata:
 - a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
 - b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Consip S.p.A., previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.
4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

ARTICOLO 4

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti, delle forniture e dei servizi oggetto del Lotto _____, nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di "*Information Technology*".
2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a prestare le seguenti attività:

LOTTO 1

- **Fornitura** in acquisto e/o in locazione operativa di sistemi telefonici, apparati, terminali e servizi connessi;
- **servizi correlati inclusi nella fornitura**, e segnatamente: installazione, configurazione e avviamento dei sistemi; dismissione dell'esistente; collaudo delle forniture e dei servizi; Help Desk multicanale;
- **servizi attivabili su richiesta da parte dell'Amministrazione Contraente (opzionali)**, e segnatamente: addestramento; assistenza tecnica e manutenzione; intervento su chiamata; presidio; telegestione dei sistemi; supporto sistemistico;

tutto secondo le modalità e condizioni minime stabilite nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica, e, comunque, nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dalle Unità Ordinanti con gli Ordinativi di



Fornitura, sino alla concorrenza dell'importo massimo pari ad Euro 45.000.000,00= (quarantacinquemilioni/00), IVA esclusa.

LOTTO 2

- servizi "base" inerenti i sistemi telefonici pre-installati presso le Pubbliche Amministrazioni appartenenti alle medesime marche e modelli presenti nelle precedenti edizioni della "Convenzione Centrali Telefoniche" indette da Consip S.p.A., acquisiti tramite le predette Convenzioni o tramite altre modalità contrattuali, e segnatamente: assistenza e manutenzione; telegestione dei sistemi; Help Desk multicanale; monitoraggio e rendicontazione;
- servizi "accessori" inerenti i sistemi telefonici pre-installati presso le Pubbliche Amministrazioni sui quali è stato attivato il servizio base di assistenza e manutenzione o di tele gestione e segnatamente: intervento su chiamata su Sistemi; intervento su chiamata su PDL; presidio; adeguamento del parco installato, consistente, per uno specifico set di brand e modelli, nel servizio di integrazione (fornitura) del parco installato; formazione;
- servizio di dismissione dell'esistente;

tutto secondo le modalità e condizioni minime stabilite nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica, e, comunque, nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dalle Unità Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza dell'importo massimo pari ad Euro 65.000.000,00= (sessantacinquemilioni/00), IVA esclusa.

(solo per il Lotto 1)

La fornitura in locazione operativa consiste nella messa nella piena disponibilità dell'Amministrazione per l'uso incondizionato dei sistemi telefonici, apparati, terminali, per una durata di 48 (quarantotto) mesi, contro il pagamento di un canone periodico il cui valore complessivo, al termine di durata, pari al 75% (settantacinque per cento) del prezzo di acquisto. Al termine di durata del contratto, l'Amministrazione ha l'onere di restituire il bene locato e il fornitore di ritirare, a propria cura e spese, il bene medesimo. Ciò salvo patto contrario, infatti l'Amministrazione ha diritto di esercitare una opzione di acquisto al termine di durata del contratto, al prezzo non superiore al 25% (venticinque per cento) del prezzo di acquisto.

In particolare, in caso di locazione operativa, i servizi di assistenza tecnica e manutenzione devono essere obbligatoriamente acquistati da parte dell'Amministrazione contraente con riferimento almeno al profilo di qualità Bronze, secondo quanto stabilito al paragrafo 2.4.6 del Capitolato Tecnico.

3. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli Ordinativi di Fornitura saranno inviati dalle Amministrazioni Contraenti con documenti elettronici attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (d'ora innanzi anche "Sistema"), secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto. Il Fornitore, pertanto, si impegna *i)* ad abilitarsi al Sistema, nel rispetto delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione di cui all'Allegato F; *ii)* ad utilizzare il Sistema sulla base di quanto previsto dalla presente Convenzione e nel rispetto delle indicazioni e istruzioni presenti nel Sistema, consentendo alle Amministrazioni Contraenti di inviare i propri Ordinativi di Fornitura e acquistare le



forniture ed i servizi oggetto della presente Convenzione.

4. Le predette forniture e servizi dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e dalle relative Regole di cui all'Allegato F.
5. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare il predetto importo massimo complessivo fino a concorrenza di due quinti ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985.
6. Inoltre, Consip S.p.A. si riserva la facoltà di ricorrere, nei tre anni successivi alla stipulazione della Convenzione, alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b), del D.lgs. 163/2006, per l'affidamento di nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'aggiudicatario della Convenzione iniziale.
7. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, la Consip S.p.A., nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 310 e 311 del D.P.R. n. 207/2010, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti nei surrichiamati articoli.

ARTICOLO 5

DURATA

1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere da(gg/mm/aaaa); tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta della Consip S.p.A., da inviare al Fornitore con 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto alla scadenza, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito l'importo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato, e, comunque, sempre nei limiti dell'importo massimo stabilito.
Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito l'importo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.
2. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata pari alla durata delle forniture e dei servizi oggetto dei medesimi e segnatamente:
Lotto 1:
 - per la fornitura in acquisto, se l'oggetto del contratto ricomprende servizi, una durata annuale da un minimo di 1 (uno) ad un massimo di 4 (quattro) annualità, in ragione della durata dei servizi opzionali richiesti;
 - per la fornitura in locazione operativa, una durata di 48 (quarantotto) mesi;



in ogni caso, decorrenti dalla data di comunicazione della data di Accettazione della Fornitura (collaudo positivo, di cui al successivo art. 8)

Lotto 2:

- una durata annuale da un minimo di 1 (uno) ad un massimo di 4 (quattro) annualità, in ragione della durata dei servizi di base o accessori richiesti, decorrenti massimo dal 15° (quindicesimo) giorno solare successivo al ricevimento dell'Ordinativo di Fornitura, quale data di "Attivazione del servizio".
3. Detti servizi sono ordinabili in annualità e sino ad una massimo di 4 annualità; le annualità successive alla prima possono essere richieste anche con separato e successivo Ordinativo di Fornitura, purché nel corso della durata di adesione alla Convenzione. Qualora l'ordine iniziale comprenda la terza e/o anche la quarta annualità, l'Amministrazione Contraente ha facoltà di recesso per dette annualità da esercitarsi con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

ARTICOLO 6

OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Per far fronte agli Ordinativi di Fornitura delle Amministrazioni Contraenti che richiedono l'esecuzione dei servizi di installazione, assistenza e manutenzione, da parte di soggetti in possesso del Nulla Osta di Segretezza Industriale (N.O.S.I.) rilasciato dalle competenti autorità, il Fornitore dichiara di essere in possesso del predetto Nulla Osta.

o in alternativa (*in ragione di quanto dichiarato in offerta*)

si impegna a subappaltare, alle condizioni e nei limiti stabiliti nel successivo articolo 15, ad individuata impresa in possesso del predetto Nulla Osta.

Rimane inteso che saranno le singole Amministrazioni ad indicare, in sede di emissione dell'Ordinativo di Fornitura, la relativa classifica di segretezza.

Nel caso in cui il Fornitore o il subappaltatore siano sprovvisti del N.O.S.I. nonostante abbiano dichiarato di esserne in possesso, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione dell'Ordinativo di fornitura e la Consip si riserva di procedere alla risoluzione della Convenzione

2. Per far fronte agli Ordinativi di Fornitura nei quali sia richiesta la prestazione delle attività di dismissione dell'esistente, di cui al paragrafo 2.4.2 del Capitolato Tecnico, il Fornitore si impegna al rispetto degli adempimenti prescritti dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, nonché del D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151.

ARTICOLO 7

PROCEDURA DI DEFINIZIONE DELL'ACQUISIZIONE

(i termini del presente articolo verranno modificati nel caso in cui l'aggiudicatario offra termini migliorativi, come risultante dall'Offerta Tecnica)

1. Preliminarmente all'Ordinativo di Fornitura, l'Amministrazione Pubblica interessata all'acquisizione di quanto oggetto della presente Convenzione, svolta l'analisi dei propri fabbisogni, dovrà redigere il documento "*Definizione dei requisiti e delle esigenze dell'Amministrazione Contraente*" il cui contenuto è stabilito nel



paragrafo 1.4.1 del Capitolato Tecnico; tale attività potrà essere esperita anche mediante l'ausilio del servizio di help desk messo a disposizione dal Fornitore.

Sulla base delle risultanze della predetta attività, l'Amministrazione Pubblica invia al Fornitore il documento "*Richiesta Preliminare di Offerta*" costituito da:

- a) il documento di "*Definizione dei requisiti e delle esigenze dell'Amministrazione Contraente*", nonché
- b) la richiesta di quotazione economica dei sistemi (solo per il Lotto 1) e dei servizi richiesti di cui al precedente articolo 4, comma 2, sulla base delle condizioni economiche di cui all'Allegato "E" della presente Convenzione.

Ricevuta la "*Richiesta Preliminare di Offerta*" il Fornitore potrà o dovrà, nelle ipotesi stabilite nel paragrafo 1.4.3 del Capitolato Tecnico, effettuare dei sopralluoghi concordando le modalità con l'Amministrazione Pubblica richiedente.

In ogni caso, entro il termine di 20 (venti) giorni solari dalla ricezione della "*Richiesta Preliminare di Offerta*", pena l'applicazione delle penali di cui oltre, il Fornitore dovrà redigere e consegnare all'Amministrazione Pubblica richiedente un documento di "*Progetto Preliminare*" che dovrà contenere quanto stabilito nel paragrafo 1.4.3 del Capitolato Tecnico.

2. L'Amministrazione valuta la regolarità e la congruità del "*Progetto Preliminare*", sia per il rispetto condizioni economiche e tecniche stabilite nella presente Convenzione, sia per l'aderenza della proposta alle proprie esigenze e fabbisogni.

In caso di esito positivo di detta valutazione, l'Amministrazione emette l'Ordinativo di Fornitura.

In caso di esito negativo di detta valutazione, l'Amministrazione potrà richiedere una revisione del "*Progetto Preliminare*", secondo le modalità ed i termini indicati nel paragrafo 1.4.3 del Capitolato Tecnico.

3. Tutte le predette attività di competenza del Fornitore, relative alla fase prodromica alla emissione dell'Ordinativo di Fornitura, sono ad esclusivo onere, spesa e cura del Fornitore, atteso che l'Amministrazione Contraente è vincolata unicamente al perfezionarsi del contratto attuativo della presente Convenzione e, quindi, con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura; pertanto, il Fornitore non potrà avanzare alcuna pretesa di compensi e/o rimborso spese, a qualsiasi titolo, tanto nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche anche in caso di non accettazione del "*Progetto Preliminare*", assumendosene ogni relativa alea, quanto nei confronti della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza.

4. Entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni solari dalla ricezione del "*Progetto Preliminare*" l'Amministrazione Contraente può:

- approvare il "*Progetto preliminare*" medesimo mediante l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura,
- richiedere al Fornitore di apportare modifiche al "*Progetto preliminare*", il quale dovrà essere ripresentato dal Fornitore entro i successivi 15 (quindici) giorni solari, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, con le modifiche richieste.

ARTICOLO 8

INSTALLAZIONE, COLLAUDO ED ACCETTAZIONE (per il Lotto 1)



EROGAZIONE DEI SERVIZI (per il Lotto 2)

1. Con riferimento a ciascun contratto attuativo della presente Convenzione, il Fornitore si obbliga a propria cura, spese e rischio, ad eseguire la fornitura e/o i servizi nella misura espressamente richiesta dall'Amministrazione Contraente, nel rispetto delle modalità, condizioni e tempi stabiliti nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico e, se migliorativi, nell'Offerta Tecnica, esattamente nei luoghi indicati negli Ordinativi di Fornitura.
2. (solo per il Lotto 1) Fermo restando quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, l'installazione dei sistemi oggetto della fornitura richiesta si intende comprensiva delle attività stabilite nel paragrafo 2.4 del Capitolato Tecnico, ivi comprese quelle di consegna, imballaggio, facchinaggio, consegna "al piano", installazione, posa in opera, rimozione ed asporto dell'imballaggio, messa in esercizio e verifica di funzionalità dei sistemi, configurazione, avviamento dei sistemi, nonché la dismissione dell'esistente, tutto come meglio stabilito nel Capitolato Tecnico. Unitamente alla installazione, il Fornitore dovrà consegnare all'Amministrazione Contraente una dichiarazione attestante la corrispondenza dei sistemi consegnati con quelli descritti nell'Offerta Tecnica e con i requisiti tecnici e di conformità richiesti nel Capitolato Tecnico.
3. (per il Lotto 1) Entro il termine perentorio di:
 - 30 (trenta) giorni solari dall'emissione dell' *"Ordinativo di Fornitura"* da parte dell'Amministrazione, nel caso di fornitura di beni/servizi preceduta dal *"Progetto Preliminare"*,
 - 50 (cinquanta) giorni solari dall'emissione dell' *"Ordinativo di Fornitura"* da parte dell'Amministrazione, nel caso di fornitura di beni/servizi non preceduta dal *"Progetto Preliminare"*,

il Fornitore è tenuto ad effettuare la consegna della fornitura completa corredata da una "lettera di avvenuta consegna" che riporta tutti gli estremi delle bolle di accompagnamento dei materiali consegnati.

Il Fornitore, quindi, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari a decorrere dalla data della "lettera di avvenuta consegna", salvo diverso accordo risultante dal *"Progetto preliminare"* approvato), per installare e configurare tutti i sistemi forniti. Entro il predetto termine il Fornitore dovrà consegnare all'Amministrazione il documento di "Pronti al Collaudo".

(per il Lotto 2) Entro 15 (quindici) giorni solari dall'emissione dell' *"Ordinativo di Fornitura"* da parte dell'Amministrazione, il Fornitore è tenuto ad avviare ed eseguire il servizio richiesto, dandone contestualmente comunicazione all'Amministrazione Contraente mediante invio di una "lettera di avvio del servizio". Limitatamente al solo servizio di "adeguamento del parco installato", entro 30 (trenta) giorni solari dall'emissione dell' *"Ordinativo di Fornitura"*, successivamente all'accettazione del *"Progetto preliminare"*, il Fornitore è tenuto ad effettuare la consegna della fornitura completa corredata da una "lettera di avvenuta consegna" che riporta tutti gli estremi delle bolle di accompagnamento dei materiali consegnati. Il Fornitore ha poi 15 (quindici) giorni solari, a decorrere dalla data della "lettera di avvenuta consegna" (salvo diverso accordo risultante dal *"Progetto preliminare"* approvato), per installare e configurare tutti i sistemi



previsti. Entro il predetto termine il Fornitore dovrà consegnare all'Amministrazione il documento di "Pronti al Collaudo".

4. (solo per il Lotto 1) Terminata la fase di installazione, il Fornitore dovrà prestare il servizio di supporto al collaudo secondo quanto stabilito nel paragrafo 2.4.3 del Capitolato Tecnico, rilasciando altresì la documentazione relativa ai test di collaudo in ragione di quanto stabilito nel "*Piano di collaudo*".

La prestazione di dette attività consiste, tra l'altro, nella verifica di rispondenza di quanto fornito con quanto specificato nell'Ordinativo di Fornitura, nonché nella procedura di collaudo funzionale dei sistemi forniti ed a un collaudo tecnico relativo alla infrastruttura tecnologica.

Il collaudo dovrà concludersi entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dal termine dell'installazione, quindi decorrenti dalla consegna all'Amministrazione Contraente del "*Documento di pronto al collaudo*".

Tali attività di verifica dovranno essere attestate dal Fornitore, in autocertificazione, nel documento "*avvenuta esecuzione del collaudo*".

5. (solo per il Lotto 1) Successivamente, l'Amministrazione Contraente procederà al collaudo della fornitura:

a) avvalendosi delle attività e della documentazione anche in autocertificazione prodotta dal Fornitore di cui al precedente comma, sottoscrivendola per accettazione del collaudo, ovvero

b) nominando una propria Commissione di collaudo entro 20 (venti) giorni dalla ricezione del "*Documento di pronto al collaudo*" e, quindi, procedendo ad un autonomo collaudo che dovrà concludersi, anche mediante la fattiva collaborazione del Fornitore, entro 15 (quindici) giorni dalla costituzione della medesima Commissione.

6. (solo per il Lotto 1) In caso di esito positivo del collaudo di cui al precedente comma 5, la data di sottoscrizione del relativo verbale da parte dell'Amministrazione Contraente verrà considerata quale data di "Accettazione della fornitura". Successivamente a tale data avrà inizio l'erogazione della fornitura, salvo diverso accordo tra le parti.

In caso di esito negativo di detto primo collaudo, il Fornitore dovrà procedere ad ogni attività necessaria, anche mediante eliminazione dei malfunzionamenti e sostituzioni di parti, affinché l'Amministrazione Contraente possa procedere ad un secondo collaudo entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni solari decorrenti dalla data del collaudo negativo risultante da apposito verbale; decorso inutilmente tale termine, sia per ritardo nel collaudo, che per collaudo nuovamente negativo, verranno applicate le penali di cui oltre, fatto salva la facoltà dell'Amministrazione Contraente di dichiarare risolto di diritto il Contratto di fornitura, in tutto o in parte, a norma del successivo articolo 14.

7. (solo per il Lotto 2) Il Fornitore ha l'obbligo di prestare i servizi oggetto dell'Ordinativo di Fornitura a perfetta regola d'arte e nel rispetto dei livelli di servizio di cui oltre, a decorrere dal 15° (quindicesimo) giorno solare successivo al ricevimento dell'Ordinativo di Fornitura, quale data di "Attivazione del servizio".
8. (solo per il Lotto 2) Limitatamente al solo servizio di "adeguamento del parco installato", il Fornitore dovrà prestare il servizio di supporto al collaudo secondo



quanto stabilito nel paragrafo 2.4.3 del Capitolato Tecnico, rilasciando altresì la documentazione relativa ai test di collaudo in ragione di quanto stabilito nel "*Piano di collaudo*".

La prestazione di dette attività consiste, tra l'altro, nella verifica di rispondenza di quanto fornito con quanto specificato nell'Ordinativo di Fornitura, nonché nella procedura di collaudo funzionale dei sistemi forniti ed a un collaudo tecnico relativo alla infrastruttura tecnologica.

Il collaudo dovrà concludersi entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dal termine dell'installazione, quindi decorrenti dalla consegna all'Amministrazione Contraente del "*Documento di pronto al collaudo*".

Tali attività di verifica dovranno essere attestate dal Fornitore, in autocertificazione, nel documento "*avvenuta esecuzione del collaudo*".

9. (solo per il Lotto 2) Limitatamente al solo servizio di "adeguamento del parco installato", successivamente, l'Amministrazione Contraente procederà al collaudo della fornitura:
 - a) avvalendosi delle attività e della documentazione anche in autocertificazione prodotta dal Fornitore di cui al precedente comma, sottoscrivendola per accettazione del collaudo, ovvero
 - b) nominando una propria Commissione di collaudo entro 20 (venti) giorni dalla ricezione del "*Documento di pronto al collaudo*" e, quindi, procedendo ad un autonomo collaudo che dovrà concludersi, anche mediante la fattiva collaborazione del Fornitore, entro 15 (quindici) giorni dalla costituzione della medesima Commissione.
10. (solo per il Lotto 2) Limitatamente al solo servizio di "adeguamento del parco installato", in caso di esito positivo del collaudo di cui al precedente comma 9, la data di sottoscrizione del relativo verbale da parte dell'Amministrazione Contraente verrà considerata quale data di "Accettazione della fornitura".

In caso di esito negativo di detto primo collaudo, il Fornitore dovrà procedere ad ogni attività necessaria, anche mediante eliminazione dei malfunzionamenti e sostituzioni di parti, affinché l'Amministrazione Contraente possa procedere ad un secondo collaudo entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni solari decorrenti dalla data del collaudo negativo risultante da apposito verbale; decorso inutilmente tale termine, sia per ritardo nel collaudo, che per collaudo nuovamente negativo, verranno applicate le penali di cui oltre, fatto salva la facoltà dell'Amministrazione Contraente di dichiarare risolto di diritto il Contratto di fornitura, in tutto o in parte, a norma del successivo articolo 14.

Per gli ulteriori servizi oggetto della Convenzione, la data di avvio del servizio richiesto è considerata quale data di "Attivazione del servizio".
11. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d'opera, per l'accertamento della conformità delle forniture.

ARTICOLO 9

LIVELLI DI SERVIZIO



1. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi oggetto della presente Convenzione e, quindi, dei singoli contratti attuativi, secondo i livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico, come ivi descritti unitamente alla definizione puntuale dei parametri oggetto di misura, la illustrazione dei metodi di rilevazione prefissati e le successive verifiche dei livelli di servizio richiesti e/o offerti, se migliorativi o integrativi, tutto secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico.
2. In particolare, il Fornitore si impegna al rispetto dei parametri di qualità richiesti e/o offerti, se migliorativi o integrativi, pena l'applicazione delle penali stabilite nel paragrafo 6 del Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 10

CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture e dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell'Offerta Economica e nel documento riepilogativo di cui all'Allegato E.
2. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla data di "Accettazione della fornitura" (per il Lotto 1), e di "Attivazione della fornitura" o di "Attivazione del servizio" (per il Lotto 2), di cui al precedente articolo 8.
3. I predetti corrispettivi saranno fatturati alla data di "Accettazione della fornitura" (per il Lotto 1), e con cadenza annuale posticipata (per il Lotto 2) e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura potrà essere inviata a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura. I predetti corrispettivi dovranno essere corrisposti a trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura e dell'eventuale documentazione di cui all'articolo 9 delle Condizioni Generali, e accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore presso _____, Codice IBAN _____. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
[clausola eventuale: tale clausola sarà inserita soltanto se il Fornitore abbia autorizzato la pubblicazione]

Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.

[clausola eventuale: tale clausola sarà inserita soltanto se il Fornitore non abbia dato autorizzazione alla pubblicazione]

Il Fornitore si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alle Amministrazioni ordinanti all'atto dell'accettazione dell'Ordinativo di fornitura secondo le modalità indicate all'art. 3 delle Condizioni Generali.



4. In caso di ritardo, da parte dell'Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall'art. 9, comma 7, delle Condizioni Generali.
5. I corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, commi 4, lett. c) e 5 del D.Lgs. n. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

ARTICOLO 11

COSTI DELLA SICUREZZA

1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, ad integrare il **"Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze"** allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).
2. Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione l'integrazione di cui al precedente comma. La predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.

ARTICOLO 12

PENALI

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 12 delle Condizioni Generali, nell'ipotesi di ritardo nell'adempimento e/o di difformità di prestazione nell'esecuzione delle attività, delle forniture e/o dei servizi oggetto dei singoli Ordinativi di Fornitura o della Convenzione, non imputabile rispettivamente all'Amministrazione Contraente o alla Consip S.p.A., ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai Livelli di Servizio stabiliti nel Capitolato Tecnico o, se migliorativi, nell'Offerta Tecnica, l'Amministrazione Contraente o la Consip S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, applicheranno al Fornitore le penali dettagliatamente descritte e regolate nel capitolo 6 del Capitolato Tecnico, qui da intendersi integralmente trascritte, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura e/o il servizio in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato Tecnico e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura e/o il servizio sarà eseguita in modo effettivamente conforme, alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel paragrafo 5.2.1 del Capitolato Tecnico e all'articolo 7 delle Condizioni Generali, risulti che:



- su più del 30% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
 - su più del 50% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
 - su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.
4. Laddove le singole Amministrazioni contraenti abbiano interesse a che l'ultimazione delle prestazioni contrattuali avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, le stesse, nel singolo Ordinativo di Fornitura, potranno prevedere che al Fornitore sia riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo la cui misura dovrà essere determinata dall'Amministrazione contraente.

ARTICOLO 13

CAUZIONE

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato cauzione definitiva rilasciata in data _____ dalla _____ avente n. _____ di importo pari ad Euro _____ = (_____/00), il tutto secondo le modalità e condizioni stabilite nelle Condizioni Generali.
2. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006. In particolare, ai sensi dell'art. 306, D.P.R. n. 207/2010, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna alla Consip S.p.A., da parte delle Amministrazioni contraenti, dei certificati di verifica di conformità di cui all'articolo 322 del D.P.R. 207/2010. La Consip S.p.A. provvederà allo svincolo con periodicità annuale soltanto a seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordinativo di Fornitura, da parte delle Amministrazioni contraenti della documentazione di cui sopra.

Ai fini dello svincolo progressivo è ammessa altresì la possibilità che i certificati di



verifica di conformità relativi a ciascun ordinativo di fornitura, così come rilasciati dalle Amministrazioni Contraenti., siano inviati alla Consip S.p.A. dal Fornitore.

3. Oltre a quanto previsto al precedente comma, a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato cauzione rilasciata dalla _____ in data _____ e avente n. _____ pari ad un importo di Euro 39.375,00= per il Lotto 1 e di Euro 56.875,00= per il Lotto 2.
4. Ferma restando l'operatività della garanzia di cui al comma 2 per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell'obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.

ARTICOLO 14

RISOLUZIONE

1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle Condizioni Generali nonché nella presente Convenzione, costituiscono ulteriori cause di risoluzione, in tutto o in parte, della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura:
 - qualora il collaudo della fornitura successivo al primo abbia esito negativo, ai sensi di quanto stabilito nel precedente articolo 8;
 - in caso di mancata attivazione dell'Help desk, ovvero di malfunzionamento del medesimo che si protragga per oltre 30 (trenta) giorni;
 - qualora abbia esito negativo la verifica e/o collaudo delle forniture e/o prestazioni, anche effettuate da Consip S.p.A., per il mancato rispetto delle caratteristiche e/o requisiti (minimi e migliorativi) dichiarati in sede offerta.
2. In caso di risoluzione del Contratto attuativo, l'Amministrazione Contraente - fermo restando il risarcimento dell'ulteriore danno - ha diritto di procedere all'esecuzione in danno, ricorrendo a terzi ed addebitando al Fornitore, a titolo di penale, i maggiori costi sostenuti.
3. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della convenzione o dei singoli contratti di fornitura saranno oggetto, da parte della Consip s.p.a. o delle amministrazioni contraenti, di segnalazione all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 163/06.

ARTICOLO 15

DIVIETO DI SUBAPPALTO

[da inserire se il Fornitore non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]

1. Considerato che all'atto dell'offerta il Fornitore non ha inteso far ricorso al subappalto, il Fornitore non potrà subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

SUBAPPALTO

[da inserire se il Fornitore ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]



1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate.

ARTICOLO 16

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

ARTICOLO 17

FUORI PRODUZIONE

1. Nel corso di durata della presente Convenzione, il Fornitore potrà non fornire l'apparecchiatura o il dispositivo opzionale come offerti nella procedura di gara, o nelle successive evoluzioni tecnologiche, e oggetto della Convenzione medesima, solo ed esclusivamente in caso di sopravvenuto "fuori produzione" accertato mediante la seguente documentazione da consegnare a Consip S.p.A.:
 - a) dichiarazione in originale di "fuori produzione" resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore (ove coincidente con il produttore) ovvero dal produttore (ove diverso dal Fornitore);
 - b) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore, con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza nel prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione". A tal fine, potrà essere richiesta dalla Consip ogni più idonea documentazione tecnica del prodotto offerto in sostituzione.

Si precisa che, esclusivamente nel caso di "fuori produzione" è ammesso il mutamento della marca delle apparecchiature e/o componenti opzionali offerti, a condizione che nella dichiarazione di "fuori produzione" rilasciata dal produttore, il produttore medesimo dichiari di non disporre di nessuna apparecchiatura e/o componente opzionale avente funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle da sostituire.

2. All'esito dell'analisi sulla documentazione di cui al precedente comma, Consip S.p.A. procederà alla verifica tecnica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione" mediante documentazione tecnica (a titolo esemplificativo, schede tecniche di prodotto) acquisita d'ufficio dalla Consip S.p.A..

In alternativa, al fine di procedere alla suddetta verifica, Consip S.p.A. chiederà al Fornitore di mettere a disposizione, presso la sede della medesima Consip S.p.A., il prodotto offerto in sostituzione comprensivo degli eventuali dispositivi opzionali



entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla relativa richiesta, per essere sottoposto a verifica di corrispondenza rispetto alle caratteristiche e funzionalità del prodotto dichiarato "fuori produzione". La verifica verrà effettuata alla data indicata in apposita comunicazione con la quale verrà altresì invitata a presenziare persona incaricata dal Fornitore; in ogni caso, la verifica avverrà a cura ed onere del Fornitore e sarà responsabilità del Fornitore medesimo predisporre le apparecchiature e tutte le procedure necessarie allo scopo. Unitamente e contestualmente al campione del prodotto offerto, il Fornitore dovrà consegnare la documentazione che verrà all'uopo richiesta.

3. Solo all'esito dell'analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 1 e della verifica tecnica di cui al precedente comma 2, Consip S.p.A. ha la facoltà di:
 - in caso di esito negativo, recedere in tutto o in parte dalla presente Convenzione, ovvero
 - in caso di esito positivo, esonerare il Fornitore dalla fornitura dell'apparecchiatura o del dispositivo opzionale dichiarato "fuori produzione", sostituendolo con quello offerto in sostituzione.

ARTICOLO 18

EVOLUZIONE TECNOLOGICA

1. Fuori dai casi di cui al precedente articolo, il Fornitore si impegna ad informare la Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti sulla evoluzione tecnologica delle forniture e/o dei servizi oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare ai servizi/forniture stessi; le apparecchiature e/o i componenti opzionali "evoluti" dovranno possedere, ferma restando l'identità generale in particolare per quanto concerne la marca, funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelli da sostituire.
2. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative producendo una dichiarazione in originale resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dallo stesso Fornitore (ove coincidente con il produttore) ovvero dal produttore (ove diverso dal Fornitore) in ordine: *i)* alla intervenuta evoluzione tecnologica; *ii)* alla sussistenza, sul prodotto "evoluto", di funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto sostituito; *iii)* alla descrizione delle caratteristiche "evolutive".
3. All'esito dell'analisi della documentazione di cui al precedente comma, Consip S.p.A. procederà con le modalità e la tempistica di cui ai commi 2 e 3 del precedente articolo 17, alla verifica in ordine alla sussistenza sul prodotto "evoluto" di funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto sostituito.
4. Solo in caso di esito positivo dell'analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 2 e della verifica tecnica di cui al precedente comma 3, Consip S.p.A. autorizzerà il Fornitore a sostituire il prodotto "evoluto" a quello precedentemente fornito.

ARTICOLO 19

CLAUSOLA FINALE

1. La presente Convenzione ed i suoi Allegati (ivi incluse le Condizioni Generali)



costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissioni o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Roma, li ____ ____

CONSIP S.p.A.

Dott. _____

IL FORNITORE

Il legale rappresentante

[da inserire in caso di firma digitale]

CONSIP S.p.A.

Dott. _____

C.F.:

Certificatore:

Validità: dal ____ al, ____

Firma digitale: n. _____

IL FORNITORE

C.F.:

Certificatore:

Validità: dal ____ al, ____

Firma digitale: n. _____

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alla presente Convenzione:



Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 7 (Procedura di definizione dell'acquisizione); Articolo 8 (Installazione, collaudo ed accettazione per il Lotto 1 - Erogazione dei servizi per il Lotto 2); Articolo 9 (Livelli di servizio); Articolo 10 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 12 (Penali); Articolo 13 (Cauzione); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 19 (Clausola finale);

- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:

Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Verifiche ispettive e di conformità); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 13 (Condizioni e modalità di rilascio della cauzione); Articolo 15 (Risoluzione); Articolo 16 (Recesso); Articolo 17 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 18 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 20 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 21 (Foro competente); Articolo 22 (Trattamento dei dati personali); Articolo 23 (Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001), Articolo 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse).

Roma, lì ____ ____

IL FORNITORE

Il legale rappresentante

[\[da inserire in caso di firma digitale\]](#)

IL FORNITORE

C.F.:

Certificatore:

Validità: dal _____ al _____

Firma digitale: n. _____